



COMUNE DI CHIARAMONTI

(Provincia di Sassari)

PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

(articolo 24, comma 3 *bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

PER IL TRIENNIO 2015 - 2017



1. Premessa

L'articolo 24, comma 3 *bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce l'obbligo, per le amministrazioni statali, il Governo, le Regioni e gli Enti locali, di approvare un Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione delle procedure al fine di permettere:

- la compilazione *on line* con procedure guidate;
- l'accesso alle procedure tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese;
- il completamento *on line* della procedura;
- il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento;
- ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

In attuazione della suddetta previsione normativa, con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 19 febbraio 2015 il Comune di Chiamonti ha adottato il presente documento relativo al triennio 2015-2017. Nel rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale per il definitivo passaggio alla informatizzazione delle procedure, l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di modificare il presente piano, anche in relazione ad eventuali osservazioni presentate da cittadini e soggetti interessati.

Il responsabile dell'attuazione del piano è individuato nella figura del Segretario comunale il quale provvede:

- alla supervisione circa la predisposizione e la redazione del piano di informatizzazione;
- alla verifica dell'attuazione, della efficacia, della idoneità ed adeguatezza nel tempo del piano, con il compito di proporre le modifiche ritenute necessarie anche su segnalazione di soggetti interessati.

2. Servizi erogati in rete

Come dispone l'art. 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*" le pubbliche amministrazioni progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.



L'art. 64 del citato decreto in relazione alle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni prevede che:

- la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica;
- con l'istituzione del sistema SPID le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi;

Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è in fase di istituzione a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale al fine di favorire la diffusione di servizi in rete ed agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità.

Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità e caratteristiche definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si prende atto che il DPCM 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte della Pubblica Amministrazione e delle imprese”*, ha provveduto a:

- definire le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, il livello di sicurezza, il rilascio e la gestione delle identità digitali; nonché l'adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati;
- stabilire che le pubbliche amministrazioni aderiscono allo SPID entro i ventiquattro mesi successivi all'accREDITAMENTO del primo gestore dell'identità digitale;

Le disposizioni di cui al DPCM richiamato, entrano in vigore entro ventiquattro mesi dall'accREDITAMENTO del primo gestore (presumibilmente aprile /maggio 2017).

La definizione del sistema SPID costituisce presupposto per l'attuazione del presente piano.

3. Modalità di accesso



Ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica all'amministrazione sono valide:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui alle precedenti lettere a), c) e d), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito istituzionale secondo le modalità sopra previste sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

4. Processo di transizione alla gestione informatica

Il piano prevede la transizione dalla tradizionale presentazione e gestione cartacea delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla gestione informatica delle stesse. Il processo di transizione avviene attraverso obiettivi progressivi ed è suddiviso nelle seguenti quattro fasi:

- valutazione;



- attivazione;
- test;
- operativa.

Nel processo di transizione occorre considerare la realtà sociale nella quale ci si trova ad operare, caratterizzata dalla sussistenza di persone non in possesso di adeguate nozioni informatiche, alle quali non è possibile richiedere obbligatoriamente la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per via esclusivamente informatica. Per tali categorie di soggetti sarà cura dell'amministrazione predisporre adeguate modalità di accesso ai servizi ed ai procedimenti.

4.1 Fase di valutazione

La prima fase del processo di informatizzazione, di valutazione, consiste nella puntuale ricognizione della tipologia di procedimenti gestiti dall'ente, secondo quanto stabilito dall'art. 35, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di:

- individuare, in particolare, i procedimenti ad istanza di parte;
- determinare gli atti ed i documenti da allegare alle istanze;
- elaborare la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni;
- individuare gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, con i relativi orari e le modalità di accesso;
- indicare gli indirizzi, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

In tale fase i responsabili dei singoli settori selezionano i procedimenti amministrativi oggetto della possibile presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Successivamente, per ogni procedimento selezionato viene individuata la modulistica di riferimento e verificato se la stessa è disponibile nel sito internet comunale direttamente o attraverso i portali di supporto alla presentazione di istanze gestiti da altri enti pubblici.

Tempo di attuazione stimato - Tenuto conto dell'esiguità delle risorse umane attualmente dedicabili all'attività, nonché dei molteplici compiti istituzionali che gravano sul personale in servizio, per l'attuazione della presente fase è stimata la seguente tempistica: febbraio 2015/febbraio 2016.

4.2 Fase di attivazione

La successiva fase del processo di informatizzazione consiste nella attivazione del sistema informatico di presentazione e gestione delle istanze presentate all'amministrazione. In tale fase si prevede la definizione e la conseguente attivazione del sistema tecnico attraverso il quale



consentire al privato la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni mediante compilazione *on line* delle stesse, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese.

I processi *on line* devono in ogni caso consentire il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza, con individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Tale fase contempla, pertanto, innanzitutto l'adeguamento tecnico delle dotazioni informatiche del Comune, per consentire la concreta attuazione di quanto sopra, nonché la formazione del personale ed una campagna di informazione nei confronti dell'utenza.

Per l'attivazione di quanto sopra, inoltre, tenuto conto dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'organico di ruolo, potrà farsi ricorso ad affidamenti a soggetti esterni all'amministrazione.

Tempo di attuazione stimato - Per l'attuazione della presente fase è stimata la seguente tempistica: marzo 2016/marzo 2017.

4.3 Fase di test

La fase di attivazione si conclude, necessariamente, con l'avvio della fase di test, che prevede il coordinamento delle prove di invio della presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni mediante compilazione *on line* delle stesse, fino al consolidamento di tutto il processo operativo.

Tempo di attuazione stimato - Per l'attuazione della presente fase è stimata la seguente tempistica: marzo 2017/agosto 2017.

4.4 Fase operativa

La fase di test si conclude con l'avvio della fase operativa. In questa fase, la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei privati mediante compilazione *on line* della modulistica all'uopo predisposta diviene lo strumento principale di presentazione delle stesse. Con il consolidamento di tale fase il processo di informatizzazione potrà considerarsi definitivamente attivato.

Tempo di attuazione stimato - Per l'attuazione della presente fase è stimata la seguente tempistica: settembre 2017/dicembre 2017.

5. Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 «Codice dell'Amministrazione Digitale».



- DPCM 1° Aprile 2008 «Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività» previste dall'art. 71 c.1 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale.
- DPCM 24 gennaio 2013 «Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale».
- DPCM 3 dicembre 2013 «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».
- DPCM 3 dicembre 2013 «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».
- D.L. 24 aprile 2014, n.66 «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».
- DL 24 giugno 2014, n.90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
- DPCM 24 Ottobre 2014 «Definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte della Pubblica Amministrazione e delle imprese».
- DPCM 13 novembre 2014 «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».

6. Disposizioni finali

Il presente piano entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.